

## CCCLV SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 5 OTTOBRE 1956

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

## INDICE

Pag.

Svolgimento di interrogazione.

Disegno di legge: «Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case». (161) (Continuazione della discussione e approvazione):

SERRA . . . . .	6495-6501-6502-6503-6504
AZZENA . . . . .	6495-6500-6502-6503-6504
CASTALDI . . . . .	6497-6499
MELIS . . . . .	6497-6498-6501-6503-6504
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici . . . . .	6497-6498-6500-6502
COVACIVICH, relatore . . . . .	6499
MURETTI . . . . .	6500-6501-6502-6503
PULIGHEDDU . . . . .	6502
(Votazione segreta) . . . . .	6505
(Risultato della votazione) . . . . .	6505

Interrogazione (Svolgimento):

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste . . . . .	6481
NIOI . . . . .	6482

Proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale Sassari - Portotorres». (8) (Continuazione della discussione e approvazione):

MASIA, relatore . . . . .	6482-6485-6486
BROTZU, Presidente della Giunta . . . . .	6483-6485-6486
PRESIDENTE . . . . .	6485-6494
CASTALDI, relatore . . . . .	6485-6486
COLIA . . . . .	6494
(Votazione segreta) . . . . .	6494
(Risultato della votazione) . . . . .	6494

La seduta è aperta alle ore 18.

NIOI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione urgente Marras-Nioi-Torrente all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

« Per conoscere quali misure sono in corso per combattere radicalmente la preoccupante presenza di pericolosi focolai di cavallette in numerosissimi comuni dell'Isola; e se non ritenga necessario adottare provvedimenti straordinari onde impedire il diffondersi di questa altra calamità, che seguendo alla siccità e alle gelate minaccia di arrecare ulteriori gravissimi danni ai nostri agricoltori. L'interrogazione ha carattere d'urgenza». (577)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. L'argomento è stato già trattato in una risposta della Giunta ad analoga interrogazione dell'onorevole Sassu; comunque, molto volentieri, risponderò all'interrogazione dell'onorevole Nioi.

Tutti gli anni si cura la tempestiva organizzazione della lotta contro le cavallette, assicurandone il preventivo finanziamento con fon-

di della Regione e con contributi dello Stato che, anche quest'anno, è stato possibile ottenere, nonostante che la loro concessione sollevi spesso aspre discussioni e non lievi difficoltà.

L'organizzazione vera e propria, affidata all'Osservatorio Fitopatologico, consiste fondamentalmente nel disporre, per mezzo degli Ispettorati provinciali, una fitta serie di posti di osservazione nei vari Comuni. Questi posti, con la attiva collaborazione delle autorità comunali e delle stazioni dei carabinieri, hanno il compito di segnalare agli Ispettorati i sintomi delle probabili infestioni, non appena si schiudono le uova delle cavallette. Gli Ispettorati dispongono, a loro volta, di squadre e di funzionari da destinare nelle zone segnalate. Si tratta, in genere, di personale esperto e già esercitato in questa lotta, la quale ha dato, in complesso, risultati soddisfacenti.

L'infestione si limita ormai a poche località e in modo particolare alle zone di Campeda, di Ruinas e di Samugheo e, con varia intensità, ad alcune zone prossime a Villacidro. Le segnalazioni sono ormai ricevute in tempo utile, ed è sempre possibile inviare sul luogo i mezzi ed il personale dell'Ispettorato per lo impiego degli antiacridici. Gli antiacridici sono stati ordinati, anche quest'anno, in misura sufficiente e abbondante, (tanto che ne è rimasta una parte non impiegata) e sono stati fatti affluire tempestivamente via Olbia-Cagliari-Portotorres, ai diversi Ispettorati, ai quali è stato possibile intervenire non appena ricevute le segnalazioni.

Il rigore insolito di questo inverno ha diminuito il numero delle uova e ne ha ritardato lo schiudersi, e questo ritardo ha favorito la tempestività degli interventi: accade spesso, infatti, che le Case produttrici consegnino con preoccupante ritardo gli antiacridici e che il loro trasporto in Sardegna non avvenga con la necessaria speditezza. Per la lotta sono stati spesi dalla Regione 21 milioni, undici dei quali stanziati dal Governo centrale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nioi per dichiarare se è soddisfatto.

**NIOI (P.C.I.).** Devo precisare che questa in-

terrogazione venne rivolta all'onorevole Assessore all'agricoltura in un momento in cui la stampa isolana e molti coltivatori sardi ritenevano immediato il pericolo di una infestione di cavallette. Noi pensammo allora di dover allontanare la minaccia di un così grave flagello. Ma fortuna volle che il pericolo fosse scongiurato.

L'Assessorato ha predisposto quanto era necessario perchè i focolai segnalati venissero distrutti. Non mi pare tuttavia inutile riaffermare la necessità di una continua vigilanza perchè simili calamità non ci colgano sprovveduti.

**Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale Sassari - Portotorres». (8)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge nazionale: « Istituzione della zona industriale Sassari-Portotorres ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia, relatore per la prima Commissione.

**MASIA (D.C.), relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore della prima Commissione legislativa io dovrei concludere la discussione odierna, illustrando la proposta di legge nazionale numero 8 sotto l'aspetto della legittimità costituzionale.

Non mi attarderò in lunghe disquisizioni, perchè la questione non è minimamente controversa, se non altro per il fatto che esiste già un precedente: la proposta di legge nazionale numero 7 avente per oggetto la « Istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari ». Pertanto la prima Commissione ritiene che la proposta di legge nazionale in discussione posseda il crisma della piena legittimità costituzionale; essa, infatti, istituendo un ente dotato di personalità giuridica, un ente di diritto pubblico che opera anche su zone territoriali appartenenti al demanio dello Stato ed istituendo, altresì, il punto franco, rientra senz'altro nella competenza esclusiva dello Stato, tassativamente sancita dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Quanto al contenuto rileverò brevemente che le perplessità iniziali, affiorate soprattutto in sede di discussione in seno alla quinta Commissione legislativa, quali risultano dalla analitica relazione del collega Castaldi, appaiono in gran parte superate. Per principio è giustissimo evitare, per il futuro, la «atomizzazione» del grande problema della rinascita economico-sociale della Sardegna in tanti separati problemi, da affrontare e da risolvere in ordine sparso; ma, nel caso specifico, a nessuno, io spero, apparirà sostenibile che l'istituzione delle due zone industriali e dei punti franchi di Cagliari e di Sassari - Portotorres non sia matura per una decisione autonoma, immediata, senza minimamente pregiudicare la soluzione unitaria della integrale rinascita sarda. Nè è valido argomento quello di chi paventa che, nel convulso moltiplicarsi di analoghe iniziative in ogni parte d'Italia, sia difficile inserire le due iniziative sarde; semmai, questa, dovrebbe essere una ragione di più per affrettarsi ad affacciare coraggiosamente le nostre rivendicazioni anche in questo campo sostenendone l'accoglimento con dignitosa fermezza, in omaggio alla peculiarità della nostra situazione.

Del resto, i fatti concreti precorrono gli atti ufficiali: il Consorzio fra la Camera di Commercio, industria ed agricoltura, l'Amministrazione provinciale di Sassari, il Comune di Sassari e quello di Portotorres è ormai sorto, e già opera sotto i migliori auspici e con sicure prospettive di successo. Alla data odierna risultano già assegnati i quattro lotti di terreno richiesti dalla Società Standard, dalla società Butan Gas, dalla Società Fornaci Sarde, dalla ditta Pietro Barsono; mentre sono già ammesse all'istruttoria numerose altre domande per la costruzione di impianti di lavorazione del caolino e sottoprodotti, delle lamie, del sughero (soprattutto di bassa qualità e quindi attualmente meno commerciabile), delle materie plastiche cloriviniliche, degli avvolgibili, degli imballaggi, delle calze, del piombo per tubi, lastre e sigilli, del marmo ed affini, delle emulsioni bituminose, dei mobili, della carta e del cotone.

Una menzione a parte merita la richiesta

di 35.000 metri quadri di area, avanzata dalla S.A.R.C.A.R., (emanazione della SAROM) per l'impianto di una grandiosa raffineria, che comporterebbe l'investimento di oltre 8 miliardi di lire e assicurerebbe lavoro per 500.000 giornate l'anno. Si tratterebbe di un impianto veramente grandioso che tanto più merita incoraggiamento, in quanto la presidenza del Consorzio ha precisato che la Società richiedente ha garantito il finanziamento dell'iniziativa senza ricorrere alla Regione. Questo impone già l'ampliamento dei limiti della zona, quali sono configurati nella prima parte dello articolo 2 della proposta di legge in discussione; ed in tal senso ho già presentato, unitamente con il collega Canalis, particolare emendamento sostitutivo.

In materia di aree, ovviamente, esiste il pericolo della soffocante speculazione privata. Occorre frenare sul nascere questa speculazione: di qui l'urgenza estrema della approvazione della proposta di legge in esame; ed io mi auguro che i colleghi vogliano provvedervi subito, con la concorde persuasione che essa costituisce un altro passo decisivo sulla via dell'industrializzazione della Sardegna. (*Consensi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

**BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta.** Signor Presidente, onorevoli consiglieri, ieri si è conclusa la discussione della mozione su La Maddalena ed io ho affermato che in Sardegna, da Santa Teresa di Gallura fino a Capo Teulada, per quanto attiene agli interventi della Regione o dello Stato, non doveva esservi distinzione alcuna. Discutiamo, oggi, la proposta di legge nazionale istitutiva della zona industriale di Sassari-Portotorres, proposta che segue, a breve distanza, quella istitutiva della zona industriale di Cagliari. Io intendo affermare che, se saranno presentate al Consiglio regionale altre proposte tendenti a sollecitare analoghi provvedimenti per altre zone e, per esempio, per la zona di Macomer, queste saranno dalla Giunta sostenute con eguale forza e calore.

Naturalmente in ogni zona vi saranno particolari industrie capaci di sviluppo o che si rac-

comandano per speciali motivi: non posso dimenticare, così, che un interesse industriale offrono anche l'Oristanese, il Sulcis e la zona di Olbia. Io ritengo che noi non dobbiamo aver paura di « polverizzare » il sistema industriale o di « polverizzare », sotto questo aspetto, i nostri interventi, perchè sbaglieremmo certamente se volessimo accentrare tutte le industrie intorno a Cagliari, o nella zona di Sassari-Portofino. Sarebbe, questo, uno di quegli errori che si pagano.

Se consideriamo, del resto, altre regioni, per esempio la Lombardia, noi vediamo che non v'è, si può dire, Comune ove non sia qualche industria. E dà veramente il senso di una operosità particolare scorgere accanto a tutte le comunità, talvolta le più piccole, i comignoli fumanti delle fabbriche: così, almeno in sogno, noi pensiamo la Sardegna; e i sogni, si sa, qualche volta possono anche avverarsi. Passerà del tempo; nè io, nè coloro che come me, ormai, volgono al declino, potremo conoscere una simile realtà, ma conoscerla e viverla potranno quelli di noi più giovani. Ben volentieri, oggi, approveremo, perciò, questa proposta di legge.

Ho udito qualche critica. È stato domandato: a che cosa servono queste zone industriali? Chi abbia anche soltanto seguito da vicino il sorgere di un'iniziativa industriale non può fare una simile domanda; tutti sappiamo quanto sia difficile, talvolta, servirsi per attività industriali di aree che vi si prestino adeguatamente o per difficoltà di collegamenti stradali e ferroviari, o per mancanza di acqua e di energia elettrica, o per difetto di fognature o per altro ancora. Questo non significa, come qualcuno diceva stamane, che quando saranno completati gli impianti e i servizi richiesti nella zona industriale, noi dovremo anche provvedere alle derivazioni necessarie alle singole utenze. Sono cose certamente diverse tra loro lo impianto generale dei servizi e le particolari derivazioni di questi. Noi dobbiamo soprattutto creare le condizioni perchè non sorgano le tradizionali difficoltà che le intraprese industriali incontrano in Sardegna, dotando le zone prescelte di quanto è indispensabile.

Non so se gli onorevoli consiglieri abbiano già esaminato la recente legge sulla proroga dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno. Se hanno avuto questa possibilità, hanno certamente osservato che è previsto il contributo dello Stato nella proporzione, se non sbaglio, del 50 per cento, per la creazione di tutti i servizi che si rendono necessari in una zona industriale. Anche questa particolare attenzione dello Stato è un manifesto segno, a mio avviso, della reale utilità e della importanza che hanno ormai assunto le zone industriali; di conseguenza, è bene che, in Sardegna, ne sorgano.

Naturalmente non si può pretendere di sapere ora, come qualcuno vorrebbe, quali particolari attività industriali possano e debbano sorgere all'interno delle zone industriali; sarebbe veramente strano se, prima di creare le zone industriali, noi ci preoccupassimo di sapere, con assoluta esattezza, quali imprese potranno sorgervi o, peggio ancora, dovranno sorgervi. L'onorevole Masia ci ha ora illustrato una serie di iniziative già in atto, e io mi auguro che tutte si concludano felicemente; ma, anche se così non dovesse essere, e soltanto una quarta, una terza parte, o la metà di esse, riuscisse a svilupparsi, sarebbe già un notevole risultato.

Anche nelle regioni che vantano una più ricca tradizione industriale, e sono oggi ben più preparate ad affrontare i problemi di una loro più avanzata industrializzazione, non sempre tutte le iniziative si concludono positivamente, non sempre lo spirito di intrapresa si afferma senza difficoltà e senza ostacoli. Noi ci auguriamo che la maggior parte delle attività che vanno oggi sorgendo si affermino: a questo risultato dobbiamo, in effetti, concorrere con la legislazione regionale; a questo risultato in effetti tende la legge regionale 22.

Consentitemi, onorevoli consiglieri, di precisare il nostro pensiero sulla eventuale assunzione diretta da parte dello Stato di attività industriali: noi pensiamo che gli organi pubblici, gli organi statali e regionali debbano provvedere ai problemi fondamentali dalla soluzione dei quali dipende la esistenza stes-

sa dell'industria; debbano, come intende questa proposta di legge, offrire alle industrie una zona nella quale possano sistemarsi, offrire energia elettrica a basso costo e condizioni di trasporto diverse da quelle che oggi esistono in Sardegna, ma non debbano creare una od altra industria.

L'esperienza ci insegna, purtroppo, che l'ente pubblico, per la sua particolare struttura, non si sostituisce con successo al privato imprenditore industriale, eccetto in alcuni servizi di preminente interesse collettivo. Non possiamo, perchè sarebbe puro arbitrio, attribuire all'ente pubblico funzioni e natura che gli sono propri in ordinamenti sociali diversi dal nostro; dobbiamo convincerci che è più opportuno assolvere i compiti che ci sono suggeriti dalla realtà, dalla situazione presente, e non confondere desideri e propositi con ciò che è opportuno e possibile. Di conseguenza, noi ben facciamo a dar concreto contenuto ad un pubblico intervento che ha lo scopo di favorire il sorgere delle industrie, offrendone le necessarie premesse. E, in questo caso, noi non possiamo che dare la nostra approvazione alla proposta di legge in esame la quale quelle premesse vuol costruire in una zona le cui caratteristiche si presentano particolarmente favorevoli a uno sviluppo industriale.

Siamo certi che questa proposta incontrerà l'approvazione di tutto il Consiglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Al titolo della legge è stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Masia e Canalis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

«Tra le parole: "Istituzione della zona industriale" e le parole: "Sassari-Portotorres" inserire le parole: "e del punto franco di"».

PRESIDENTE. Il titolo, dunque, verrebbe così modificato: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Sassari-Portotorres».

MASIA (D.C.), *relatore*. Questo, per renderlo analogo al titolo della legge istitutiva della zona industriale di Cagliari.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. La quinta Commissione accetta l'emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Anche la Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il titolo della legge con la modifica proposta. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

NIOI, *Segretario ff.*:

#### Art. 1

E' istituito l'Ente per la zona industriale di Portotorres-Sassari; l'Ente è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, ha sede in Sassari ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro all'industria e al commercio che la esercita per il tramite della Regione Autonoma della Sardegna e di intesa con la medesima.

Esso è retto dallo Statuto che sarà approvato con decreto del Ministro all'industria e al commercio che la esercita per il tramite della Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Masia e Canalis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

«All'espressione: "Portotorres-Sassari", sostituire la espressione: "Sassari-Portotorres"».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo con la modifica proposta. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, *Segretario ff.*:

## Art. 2

L'Ente ha lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale e commerciale nella zona delimitata ad ovest del fiume Mannu-Turritano; a sud dalla strada di bonifica e poi per detta per chilometri 1; ad est dalla linea che partendo dalla detta strada corre in direzione sud-nord sino alla riva del mare; a nord dalla costa del mare Mediterraneo fino alla foce del Rio Mannu, svolgendo ogni attività intesa ad agevolare l'impianto e lo sviluppo delle iniziative industriali commerciali e delle imprese di servizi riconosciuti utili.

L'Ente potrà inoltre assumere, previe le opportune intese con le amministrazioni pubbliche interessate, le iniziative concernenti lo sviluppo del porto di Torres e dei servizi e delle attrezzature relative.

Sono applicabili alle iniziative di cui al presente articolo tutte le provvidenze statali e regionali stabilite per l'industrializzazione della Sardegna, ivi compresi gli interventi previsti dalla legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Masia-Canalis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

«Fra le parole "delimitata" e "svolgendo" sostituire la espressione: "ad ovest dal fiume Mannu-Turritano; a sud dalla strada di bonifica e poi per detta strada corre in direzione sud-nord sino alla riva del mare; a nord dalla costa del mare Mediterraneo fino alla foce del Rio Mannu" con l'espressione seguente: "ad est dal fiume Mannu-Turritano; a sud dalla strada Portotorres-Stintino; a sud-ovest dalla strada di bonifica fino al fiume Santo; ad ovest dallo stagno Genano; a nord dal mare"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia per illustrare questo emendamento.

MASIA (D.C.), *relatore*. Della opportunità di

questo emendamento ho già parlato. Vi sono richieste supplementari di aree, e tra queste richieste una di 35.000 metri quadri per la costruzione di una importante raffineria. Per contenere la speculazione privata sulle aree e render possibili le espropriazioni necessarie, la Presidenza del Consorzio suggerisce di estendere la zona.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.), *relatore*. Non sono contrario ad una maggiore estensione della zona industriale, e ritengo, anzi, un manifesto segno di vitalità questa esigenza di espansione che, così presto, si annuncia. Mi suggeriscono piuttosto qualche perplessità le ultime parole dell'emendamento. Il vecchio testo recita: « a nord dalla costa del mare Mediterraneo »; l'emendamento, invece: « a nord dal mare ». Quest'ultima formulazione fa pensare che venga, nella zona, compresa anche la spiaggia, ed è noto che questa appartiene al demanio marittimo. Temo che, per eccesso di zelo, si corra il rischio di commettere una *gaffe*.

Propongo, pertanto, che nell'emendamento Masia-Canalis la espressione « a nord dal mare » sia sostituita con l'espressione « a nord dalla costa del mare ».

PRESIDENTE. Accetta questa modifica, onorevole Masia?

MASIA (D.C.), *relatore*. Sì, signor Presidente; accetto la modifica.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta non ha niente da eccepire.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Masia-Canalis con la modifica Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la rimanente parte dell'ar-

articolo 2. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 3

Le opere occorrenti agli scopi di cui all'articolo precedente sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni si provvede ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 16 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e successive modificazioni, con le varianti di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 4

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 ed all'articolo 3 si applicano, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, anche alle singole iniziative, pubbliche o private, destinate a sorgere nell'ambito della zona industriale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 5

Alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente concorrono lo Stato e la Cassa per il

Mezzogiorno, e possono concorrere la Regione Autonoma della Sardegna e gli altri enti e associazioni interessati, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 6

L'Ente provvede alle proprie finalità:

- 1) con le rendite del proprio patrimonio;
- 2) con i contributi ordinari e straordinari degli enti e associazioni di cui all'articolo precedente;
- 3) con i proventi dei servizi esercitati;
- 4) con i contributi che, con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, su proposta del Consiglio direttivo dell'ente, saranno posti a carico delle imprese operanti nella zona, nella misura massima fissata dallo Statuto sulla base del reddito accertato o accertabile agli effetti dell'imposta camerale.

Le aliquote di tali contributi sono stabilite in rapporto alle necessità risultanti dai bilanci di previsione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Consiglio dell'Ente.

L'accertamento dei contributi a carico dei singoli obbligati è fatto dal Consiglio dell'Ente, il quale ha facoltà di concedere riduzioni alle aziende che ne abbiano necessità per straordinarie situazioni di contingenza.

Contro gli accertamenti è ammesso ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio. In pendenza del ricorso il Consiglio ha facoltà di iscrivere a ruolo il contributo contestato nella misura del 50 per cento, salvo conguaglio.

I contributi sono riscossi col procedimento e i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti

## II LEGISLATURA

## CCCLV SEDUTA

5 OTTOBRE 1956

pubblici. L'ingiunzione è emessa dal Presidente dell'Ente.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

NIOI, *Segretario ff.*:

## Art. 7

Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Comitato esecutivo; d) il Collegio dei revisori dei conti.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

NIOI, *Segretario ff.*:

## Art. 8

Il Presidente è nominato con decreto del Ministero dell'industria e commercio su proposta della Giunta regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vicepresidente.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

NIOI, *Segretario ff.*:

## Art 9

Il Consiglio direttivo è composto:

1) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

2) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Assessorati: industria e commercio, lavori pubblici, finanze, trasporti, lavoro;

3) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

4) da un rappresentante del comune di Sassari e da un rappresentante del comune di Portofino;

5) da due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Sassari;

6) da un rappresentante della Camera di Commercio, industria e agricoltura di Sassari;

7) da un rappresentante dell'Istituto regionale di credito industriale;

8) da sei rappresentanti delle categorie economiche interessate, scelti nel modo seguente:

a) tre rappresentanti designati dalle imprese operanti nella zona industriale e nel punto franco;

b) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dai prestatori d'opera della zona industriale e del punto franco; con le forme che saranno regolate dallo statuto dell'ente, secondo i principi generali dell'accordo interconfederale per le elezioni delle Commissioni interne.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

NIOI, *Segretario ff.*:

## Art. 10

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti dal Consiglio direttivo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).



Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

NIOI, *Segretario ff.*:

**Art. 10 bis**

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e finanziario della gestione dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministero all'industria e commercio.

Esso è costituito da un revisore effettivo designato dal Ministero dell'industria e commercio con funzioni di presidente;

da un revisore effettivo e da un supplente designato dal Ministero del tesoro;

da un revisore effettivo e da un supplente designato dalla Giunta regionale.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Essi esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 11.

NIOI, *Segretario ff.*:

**Art. 11**

L'Ente si avvale di personale proprio, ma può richiedere la collaborazione di esperti e di funzionari di altri enti o amministrazioni.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

NIOI, *Segretario ff.*:

**Art. 12**

Ai fini di cui agli articoli 3 e 4 possono essere espropriati i fabbricati e le aree fabbricabili nonchè gli impianti industriali esistenti nella zona, sempre che non risultino utilizzati

per gli scopi della zona industriale da almeno un anno prima della data della domanda di esproprio.

Il proprietario dell'impianto industriale e del fabbricato richiesto di espropriazione a norma del comma precedente, ha facoltà di opporsi alla medesima utilizzando gli impianti inattivi ai fini industriali con progetto approvato dal Consiglio dell'Ente. La dichiarazione di voler utilizzare in proprio dev'essere presentata al Consiglio dell'Ente e notificata al richiedente entro 26 giorni dalla notifica della richiesta di esproprio, mentre il progetto relativo deve essere presentato nei trenta giorni successivi negli uffici dell'Ente a pena di decadenza. L'opponente deve offrire anche idonee garanzie della serietà della sua proposta, la cui esecuzione dovrà essere iniziata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto da parte del Consiglio dell'Ente, a pena di decadenza, salvo proroga concessa dal Consiglio stesso per gravi motivi.

Non si può procedere ad esproprio di fabbricati non industriali se nella zona vi sono altre aree libere adatte allo scopo che si propone il richiedente dell'esproprio.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13.

NIOI, *Segretario ff.*:

**Art. 13**

Nella stima degli immobili da espropriare si avrà riguardo esclusivamente al valore venale, senza tener conto di qualsiasi incremento di valore derivante, o direttamente o indirettamente, dalle opere pubbliche eseguite o progettate in dipendenza della presente legge e della progettata creazione della zona industriale, nè dei rapporti reali o personali esistenti sulla proprietà.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 13 bis.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 13 bis

Le espropriazioni risolvono automaticamente tutti i contratti di locazione in corso sugli immobili espropriati, senza diritto ad indennità, salvo che si tratti di locazioni stipulate con contratti di data certa anteriore di almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge. Sono in tutti i casi indennizzabili le opere permanenti che lo affittuario avesse costruito nell'immobile espropriato almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le espropriazioni non risolvono le locazioni almeno quinquennali stipulate a scopo industriale, qualora nel terreno locato l'industria sia in atto o in corso di impianto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 14

Le aree demaniali comprese nell'ambito della zona industriale si intendono vincolate alle finalità di cui alla presente legge, ed alla loro concessione o alienazione le competenti amministrazioni provvederanno su conforme parere del Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 15

Sono soggetti all'imposta di registro e a quella di trascrizione ipotecaria nella misura fis-

sata di lire 500, per ogni atto e per ogni trascrizione, tutti gli atti e contratti relativi ai beni compresi nella zona industriale per: a) trasferimenti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente oppure da parte dell'Ente a terzi; b) prima cessione di azienda o trasferimento di stabilimento da ditta a ditta, previa autorizzazione dell'Ente; c) appalti, da chiunque stipulati, per lavori di costruzione, riparazione, ampliamento o trasformazione di stabilimento; d) ogni altro atto disposto nell'interesse dell'Ente.

Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici stessi e all'Ufficio del registro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 16

I materiali da costruzione, le macchine, tutto quanto può occorrere per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonchè per le opere ed impianti accessori che sorgeranno nella zona industriale sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata.

Le medesime agevolazioni sono concesse per le macchine e i materiali di ogni specie destinati, nella zona suddetta, all'ampliamento, alla trasformazione, ricostruzione o sostituzione degli impianti già esistenti.

Per l'introduzione delle macchine e dei materiali di cui al presente articolo nel territorio della zona industriale e per il loro impiego, verranno osservate le disposizioni che saranno impartite dall'Ente in conformità delle direttive all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

II LEGISLATURA

CCCLV SEDUTA

5 OTTOBRE 1956

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 17

Per gli stabilimenti e gli impianti di cui al primo comma dell'articolo precedente è concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di R.M. e da ogni altra imposta gravante sui relativi redditi industriali. Per gli stabilimenti successivamente trasformati, ampliati o riattivati è accordata per dieci anni l'esenzione dalle imposte predette per il reddito derivante dalla trasformazione, dall'ampliamento o dalla riattivazione.

Nei casi di cessione di azienda o di alienazione di stabilimenti, i benefici suddetti si intendono conservati a favore della ditta subentrante per tutta la durata del decennio come sopra stabilito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 18

Il Ministero per i trasporti accorderà per il trasporto dei materiali e delle materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione delle industrie predette delle opere di cui all'articolo 3, tariffe ferroviario-marittime di favore, nella misura massima applicabile ai sensi dell'articolo 7 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, numero 1598.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 19

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai trasferimenti nella zona di cui trattasi di stabilimenti industriali, sempre che tali trasferimenti risultino autorizzati dal Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 20

Il deliberato del Consiglio direttivo dell'Ente costituisce titolo necessario e sufficiente per la concessione delle provvidenze disposte dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 21

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano agli stabilimenti operanti nella zona industriale anche per le dipendenze che, pur sorgendo in altra parte del territorio della Regione Sarda, siano riconosciute ad essi indispensabili con decreto dell'Assessore regionale all'industria e al commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poichè l'articolo 22 è stato soppresso, si dia lettura dell'articolo 23.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 23

E' istituito, nell'ambito della zona industriale, un punto franco in conformità al comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

Esso comprenderà nella sua massima estensione le aree e gli specchi d'acqua risultanti dalla annessa planimetria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 24

L'amministrazione del punto franco è affidata all'Ente per la zona industriale che provvederà alla installazione e alla manutenzione delle opere e degli impianti occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Col regolamento di esercizio, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Giunta regionale, saranno stabiliti i compiti e le facoltà da riservarsi all'Ente e all'amministrazione finanziaria nell'ambito del punto franco.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24 bis.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 24 bis

Le aree costituite come sopra in punto fran-

co sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424. Nelle stesse aree, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasporto di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale, e se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che si sia provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24 ter.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 24 ter

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi dell'articolo precedente, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande; b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche e private; c) di materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali; d) degli arredi di ufficio e di abitazione.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale,

saranno stabilite dal regolamento previsto dal precedente articolo 24.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24 *quater*.

NIOI, *Segretario ff.:*

**Art. 24 quater**

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare la osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24 *quinqüies*.

NIOI, *Segretario ff.:*

**Art. 24 quinqüies**

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica: 1) ai generi di monopolio; 2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati; 3) alle armi portatili ed alle loro parti; 4) agli articoli di oreficeria ed agli oggetti preziosi; 5) ai bastoni ed agli ombrelli; 6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria; 7) agli alcaloidi e loro sali, compresi il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24 *series*.

NIOI, *Segretario ff.:*

**Art. 24 series**

Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo secondo della legge doganale concernente i manifesti.

Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto da parte del capitano, quando venga dimostrato lo avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 25.

NIOI, *Segretario ff.:*

**Art. 25**

Il Ministero per le finanze, su proposta del Presidente della Giunta regionale, stabilirà con proprio decreto la data di entrata in vigore del regime di punto franco nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 23, appena saranno state eseguite le opere di recinzione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

Nella prima applicazione della presente legge il regime di punto franco potrà essere autorizzato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, in zone più ristrette a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate a tale ufficio.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 26.

NIOI, *Segretario ff.:*

## Art. 26

L'impianto di stabilimenti industriali e l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti nell'ambito del punto franco è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

NIOI, Segretario ff.:

## Art. 27

Per tutto quanto non diversamente stabilito con le disposizioni concernenti il regime di punto franco, restano ferme le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Le relative norme di coordinamento saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 24.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27 bis.

NIOI, Segretario ff.:

## Art. 27 bis

L'onere relativo alla partecipazione dello Stato al capitale dell'ente per la zona industriale di Sassari-Portotorres farà carico per lire..... milioni al capitolo..... dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio .....

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27 ter.

NIOI, Segretario ff.:

## Art. 27 ter

Per l'esecuzione delle opere pubbliche occorrenti nella zona industriale, di competenza dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Volevo far rilevare, perchè se ne tenga conto in sede di coordinamento, che nel secondo comma dell'articolo 12 approvato c'è un errore materiale: là dove è detto: «26 giorni», deve leggersi «20 giorni».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Colia. Occorrerà anche correggere la planimetria della zona, allegata al progetto di legge, secondo le ultime modifiche apportate alla zona stessa con l'emendamento Masia-Canalis.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Istituzione della zona industriale e del punto franco di Sassari-Portotorres».

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti . . . . .	35
maggioranza . . . . .	18
favorevoli . . . . .	31
contrari . . . . .	4

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Castaldi - Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Del Rio - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Ibba - Lay - Lonzu - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Pisano - Puligheddu - Sanna - Serra - Zucca).

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case». (161)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Provvidenze ed agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case». Prosegue la discussione degli articoli che, come si ricorderà, era stata sospesa.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare le aree necessarie per la costruzione di case per abitazione per i dipendenti del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale di ruolo e non di ruolo e per il personale comandato, e a rivendere le aree medesime alla gestione INA-Casa, purchè le aree siano destinate alla costruzione delle case di cui sopra.

PRESIDENTE. A questo articolo, come si ricorderà, erano stati presentati due emendamenti: uno dell'onorevole Serra e uno dell'onorevole Melis. Dopo il rinvio è stato presentato un emendamento concordato, a firma degli onorevoli Azzena e Melis. Se ne dia lettura.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare le aree necessarie per la costruzione di case per abitazione per i dipendenti del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale di ruolo e non di ruolo e per il per-

sonale comandato, e cederle all'INA-Casa, previo rimborso da parte della stessa all'Amministrazione regionale della quota massima ammessa per vano legale in forza della delibera del Comitato di attuazione dell'INA-Casa, numero 257, in applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, numero 1148 ».

SERRA (D.C.). Rinuncio al mio emendamento, dato che la modifica in esso contenuta è accolta dall'articolo 3 *bis*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Azzena per illustrare il suo emendamento.

AZZENA (D.C.). La proposta di modifica all'articolo 1 è richiesta dalle disposizioni contenute nella legge istitutiva della gestione INA-Casa. L'acquisto delle aree da parte dell'Amministrazione regionale, anzichè della gestione INA-Casa, come normalmente avviene, ha lo scopo di reperire aree possibilmente centrali, e già servite dalla rete fognaria e da quella idrica. In questo caso la legge istitutiva della gestione INA-Casa prevede il rimborso a favore dell'Ente che fornisce l'area; un rimborso nella misura massima, se mal non ricordo, di 75.000 lire per vano legale. Non vi è quindi ragione di stabilire, come fa l'articolo 1 nel testo proposto dalla Giunta e dalla Commissione, che la cessione all'INA-Casa debba avvenire a condizioni di maggior favore e per un prezzo simbolico; è anzi opportuno richiamare in favore dell'Amministrazione regionale le disposizioni dettate dalla legge, e stabilire che il rimborso avvenga nella misura consentita.

Ma perchè questo primo emendamento, del quale ho riassunto brevemente e contenuto e motivi ispiratori, possa essere valutato e compreso, non soltanto per se stesso, ma anche nella generale economia della proposta di legge, io desidererei, ora, illustrare gli altri emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). E' evidente, per esempio, che l'articolo 1 *bis* proposto dalla Commissione

deve essere soppresso, perchè la norma che vi è contenuta rimane assorbita nell'articolo precedente, così come da noi è stato modificato. Ma occorre, innanzitutto, un chiarimento.

Che cosa si proponeva la Giunta? La Giunta si proponeva, in sostanza, di render facile l'acquisto delle aree sostituendosi ai dipendenti, e versando, in loro vece, le anticipazioni richieste dalla legge istitutiva della gestione INA-Casa. Sempre secondo gli intendimenti della Giunta, e le anticipazioni per il maggior prezzo delle aree e quelle per gli appartamenti sarebbero state, poi, rimborsate dai dipendenti, mediante trattenute mensili, pari ad un dodicesimo del compenso globale.

La Commissione ha ritenuto, invece, di poter concedere ai dipendenti un contributo. Tale contributo tiene conto dell'eventuale maggior prezzo dell'area, e poichè si è ritenuto che il prezzo medio poteva essere ragionevolmente fissato intorno alle 6.000 lire il metro quadrato, si è stabilito all'articolo 2, che la somma occorrente, fino a 6.000 lire il metro quadrato per ciascun appartamento, dovesse esser posta a carico della Regione, e che l'eventuale maggiore spesa dovesse sommarsi, invece, al costo di ciascun appartamento ed essere sostenuta dagli assegnatari.

Stamane, l'Assessore ai lavori pubblici faceva giustamente notare che un contributo così concepito avrebbe posto l'Amministrazione regionale in una condizione d'inferiorità rispetto ai proprietari delle aree, perchè costoro, indubbiamente, nelle loro offerte, sarebbero partiti da un prezzo base di 6.000 lire. Si è quindi pensato di concedere a ciascun dipendente un contributo in una forma che, innanzitutto, non determinasse sperequazioni tra i dipendenti stessi, e nel contempo non pregiudicasse le trattative dell'Amministrazione regionale con i proprietari delle aree fabbricabili. E' stato così proposto un contributo fisso: l'area occorrente per tutti gli appartamenti può infatti reperirsi in un'unica zona, e in questo caso, poichè anche il prezzo sarebbe unico, non sorgerebbero differenze e disparità di trattamento; ma se non fosse possibile reperire l'intera area in un'unica zona, alcuni appartamen-

ti dovrebbero costruirsi in zone più centrali e, per questo stesso fatto, avere maggior valore di quelli costruiti altrove. Assumendo il criterio proposto dalla Commissione di concedere un contributo massimo di lire 6.000 il metro quadrato, sarebbe inevitabilmente accaduto che ad alcuni dipendenti sarebbero stati assegnati appartamenti in case costruite su aree del valore, per esempio, di 1.000 lire il metro quadrato, ad altri invece sarebbero stati assegnati appartamenti in case costruite su aree del valore di lire 6.000 il metro quadrato, e la disparità di trattamento sarebbe stata evidente. Ora, poichè approssimativamente, sulla base dei calcoli fatti dall'Assessorato dei lavori pubblici, un appartamento deve occupare una superficie di 50-60 metri quadrati e ciascuna casa dovrà avere sei appartamenti, il contributo medio per assegnatario dovrebbe essere di 200-250.000 lire. Tanto vale, perciò, sommare il prezzo dell'area al costo della costruzione e prevedere, nella nostra legge, un contributo fisso per ciascun dipendente di lire 250.000, prescindendo dal numero dei vani di ciascun appartamento. Si ottiene così un uguale trattamento per tutti i dipendenti, e si evita un artificioso aumento del prezzo delle aree da parte dei proprietari. Il valore degli appartamenti sarà comprensivo delle spese di costruzione e di quelle per l'acquisto dell'area; spese tutte che verranno dai dipendenti rimborsate all'Amministrazione regionale, eccetto il contributo di lire 250.000.

Quanto all'articolo 3, noi vorremmo sostituire il primo comma, il quale dispone che le somme anticipate saranno rimborsate dai dipendenti mediante trattenute non superiori alla dodicesima parte del trattamento economico. Per un maggiore senso di giustizia, per non lasciare motivo alcuno di contestazioni fra la Amministrazione e i dipendenti, noi pensiamo sia più opportuno fissare che le somme saranno rimborsate mediante trattenute mensili pari ad un dodicesimo del trattamento economico fisso globale. Nel trattamento fisso non sono compresi, evidentemente, gli assegni straordinari i quali vengono determinati volta per volta e che comprendono talora il rimborso di spese che il dipendente ha sostenuto in occasione,



per esempio, di trasferte; non sono compresi inoltre gli assegni familiari.

Quanto all'articolo 2 *bis*, che riunisce l'emendamento Serra e quello Melis, concordandoli in un unico testo, vi si afferma soltanto che « le assegnazioni di case devono farsi in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 2 luglio 1954 sulla gestione INA-Casa »; e ciò per impedire che di un appartamento risulti assegnatario chi già sia proprietario di altro alloggio nella città di Cagliari, o chi goda di un reddito superiore a quello dalla stessa legge determinato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Annuncio che all'emendamento Azzena-Melis che istituisce l'articolo 2 *bis* ho presentato un ulteriore emendamento che porta a 500.000 lire il contributo per quei dipendenti che abbiano più di tre figli. E' chiaro che il numero dei vani utili, e quindi anche l'area, che occorrono a chi ha sei figli, non sono quelli che occorrono a chi ha un solo figlio, o non ne ha alcuno. Il sistema del contributo fisso si risolve praticamente in un'ingiustizia; chi non ha figli, con 250.000 lire paga metà del prezzo del suo appartamento, ma il modesto impiegato che ha sei-sette figli, o magari otto come l'amico Canalis, vorrei sapere che cosa potrà pagare con una somma uguale... (*interruzione*). Anche un impiegato può avere otto figli: non è proibito da alcuna legge nazionale o regionale. Credo non sia vietato neppure da norme interne del Partito Sardo d'Azione. L'emendamento che io ho presentato evita la complessità di una concessione scalare e direttamente proporzionale alla composizione numerica della famiglia. E' previsto semplicemente un maggior contributo per coloro che hanno più di tre figli. E' difficile infatti sistemare quattro figli, soprattutto se di sesso diverso, in una sola camera. Occorrono, in tali casi, più vani, e, di conseguenza, un maggior contributo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). L'argomento introdotto dall'emendamento Castaldi si riferisce all'articolo 2 *bis* e mi sembra opportuno, poichè ci sono, a questo proposito, diverse valutazioni da fare, trattarne quando di questo articolo si discuterà. Adesso è in discussione l'articolo 1, che ha, anche esso, la sua importanza. Sarà bene che il Consiglio concluda prima su questo articolo, che costituisce il fondamento e la base della legge.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta l'emendamento Melis-Azzena.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Melis-Azzena. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Poichè l'articolo 1 *bis* è stato soppresso, si dia lettura dell'articolo 2.

NIOI, *Segretario ff.*:

#### Art. 2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare per conto e nome dei dipendenti del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale di ruolo e non di ruolo e per il personale comandato che ha fatto domanda di assegnazione alloggi INA-Casa, le eventuali maggiori somme rispetto al contributo massimo di lire 6.000 il metro quadrato, di cui al precedente articolo uno, per l'acquisto delle aree e quelle necessarie per i versamenti degli acconti previsti dalla legge 26 novembre 1955, numero 1148 che modifica la legge 28 febbraio 1949, numero 43.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma degli onorevoli Melis ed Azzena. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

« L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare per conto e nome dei di-

pendenti di cui all'articolo 1 che abbiano fatto domanda di assegnazione alloggi INA-Casa, le somme necessarie per la corresponsione degli acconti previsti dalla citata legge 26 novembre 1955, numero 1148 ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo Melis-Azzena. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento Azzena-Melis, che istituisce l'articolo 2 bis. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

« Articolo 2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con un contributo fisso di lire 250.000 a favore di ciascun assegnatario ».

PRESIDENTE. All'emendamento Azzena-Melis che istituisce l'articolo 2 bis è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario f.f.*:

« Il contributo sarà di lire 500.000 a favore dei dipendenti che abbiano più di tre figli ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melis per illustrare il suo emendamento.

MELIS (P.S.d'A.). I colleghi che si sono riuniti per elaborare gli emendamenti concordati che recano, oltre alla mia, la firma del collega Azzena, sono giunti alla conclusione che fosse equo e ragionevole concedere ai dipendenti regionali un contributo dell'Amministrazione regionale sul costo complessivo degli appartamenti che essi, in forza della legge in di-

scussione, verranno ad avere. Si è discusso, naturalmente, sulla misura di questo concorso. Ora l'emendamento Castaldi costringe a determinare con maggiore esattezza quale è la misura, l'entità del beneficio che la legislazione, alla quale si fa ricorso con questa nostra legge regionale, offre ai beneficiari.

Gli appartenenti saranno costruiti dall'INA-Casa in base alle leggi dell'edilizia economica e popolare; si tratta di appartamenti che verranno a costare poco, come potrà meglio precisare il direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, che abbiamo la fortuna di avere nostro collega. Il costo dell'appartamento, in sostanza, verrebbe a commisurarsi alla quota che viene anticipata, al momento della costruzione, per ogni singolo vano; vale a dire 150.000 lire il vano. E' questa, onorevole Filigheddu, la verità?

Se così è, prevedere un contributo fino alla somma di 500.000 lire significa, presso a poco, offrire in dono un appartamento ai dipendenti della Regione. Si abbia, allora, il coraggio di dire apertamente che l'Amministrazione regionale costruisce e regala ai suoi dipendenti un appartamento.

Ma a questo si oppone il principio informatore della legge alla quale espressamente si richiama la nostra legge regionale. Nè potremmo prescindere, perchè, su questa materia, lo Statuto e le Norme di attuazione dicono chiaramente che la legislazione regionale in materia deve osservare i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. E le leggi dello Stato prevedono, sì, un trattamento di favore per i lavoratori che possano beneficiarne, ma fissano determinati limiti che non possono essere superati. Il concorso che la Regione si impegna a dare determina già condizioni più favorevoli di quelle normalmente offerte ai lavoratori italiani. Se si andasse oltre, accogliendo principi come quelli contenuti nell'emendamento Castaldi, si correrebbe il grave rischio di veder la nostra legge, rinviata prima e impugnata poi. Non ritengo perciò che la proposta dell'onorevole Castaldi debba essere accolta.

E' stato piuttosto fatto presente che stabilire un contributo fisso unico, uguale per tutti, di lire 250.000, potrebbe creare e creerebbe si-

tuazioni di sfavore per i dipendenti che hanno un peso familiare più rilevante. Un uguale contributo di 250.000 lire per chi chiedesse un appartamento di sole due camere, perchè tale è l'esigenza della sua famiglia, e per chi, invece, ne chiedesse uno di cinque, anch'egli determinato dalla situazione familiare, in verità risulterebbe eccessivo nel primo caso, e inadeguato nel secondo. Da più parti è stata, perciò, avanzata una proposta, che io ora intendo esporre e sulla quale richiamo l'attenzione del Consiglio per esaminare se sia possibile e opportuno formulare un adeguato emendamento.

L'Amministrazione regionale dovrebbe essere autorizzata a concedere un contributo fisso di lire 50.000 il vano a ciascun dipendente per una concorrenza massima da stabilire.

V'era, a questo proposito, una preoccupazione: chi avesse voluto, per amore di comodità, più del necessario, e avesse richiesto un appartamento di sette o di otto vani, avrebbe ottenuto dalla Regione un contributo eccessivo rispetto agli altri. Si oppongono, però, a questa preoccupazione, che io stesso avevo, come mi chiariva or ora l'onorevole Filigheddu in una utilissima conversazione, le disposizioni della legge dello Stato dalla quale, come dicevo, non possiamo prescindere.

La legge sulla edilizia popolare ed economica fissa il numero dei vani che possono essere costruiti a favore dei lavoratori nella misura di una unità in più, per nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani utili. Non si possono, perciò, in nessun caso, costruire appartamenti di più di cinque vani utili. Cade, dunque, onorevoli colleghi, la nostra preoccupazione; e la proposta che è da più parti suggerita e che, personalmente, ora condivido, dopo i chiarimenti che ho riferito, potrebbe essere accolta, nel senso che la Regione può essere autorizzata a concedere un contributo fisso di lire 50.000 il vano, fino alla concorrenza massima di lire 300.000, cioè fino a un massimo di cinque vani utili, quanti la legge ne consente per le famiglie più numerose.

Questa soluzione potrebbe, io penso, trovare concorde anche il proponente dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 bis; infatti, se non si

raggiungono le 500.000 lire, si tiene, però, conto — e in modo abbastanza rilevante — della esigenza di considerare il maggior peso che sopportano per la costruzione delle case gli assegnatari con più grande carico familiare. Io non ho altro da aggiungere: mi affretto a presentare un emendamento nel senso che ho ora illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich, relatore.

COVACIVICH (D.C.), *relatore*. Premetto di aver sostenuto sempre la tesi, or ora annunciata, di un contributo per vano; non mi è riuscito di ottenere il consenso della Commissione e vedo, con vivo piacere, che oggi in aula la mia proposta è giustamente apprezzata. Anche perchè, onorevoli colleghi, se è vero — come è stato detto — che il prezzo massimo, per vano legale, degli appartamenti INA si aggira intorno alle 150.000 lire, il contributo di 50.000 lire il vano che vorremmo deliberare rappresenta un terzo della spesa complessiva; l'Amministrazione regionale interviene, cioè, con un contributo pari ad un terzo del costo effettivo, ad alleggerire l'onere di ogni singolo assegnatario.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, io approvo l'emendamento che sarà presentato dall'onorevole Melis.

CASTALDI (D.C.). Rinunzio al mio emendamento e mi dichiaro favorevole a quello annunciato dall'onorevole Melis.

PRESIDENTE. E' stato presentato, a firma degli onorevoli Melis e Covacivich, l'emendamento sostitutivo annunciato or ora dallo stesso onorevole Melis. Se ne dia lettura.

FANCELLO, *Segretario ff.:*

« Articolo 2 bis - sostitutivo. "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con un contributo fisso di lire 50.000 a vano legale, fino a un massimo di lire 300.000 a favore di ciascun assegnatario" ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta l'emendamento Melis-Covacivich.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Melis-Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

### Art. 3

Le somme anticipate saranno rimborsate dai dipendenti mediante trattenute mensili non superiori alla 12<sup>a</sup> parte del trattamento economico globale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione dovrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sulla indennità di licenziamento o su qualunque altra somma dovuta. Le eventuali somme ancora residue saranno rimborsate con modalità da stabilire con l'emanando regolamento.

Al recupero delle somme anticipate si darà inizio due mesi dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dagli onorevoli Azzena e Melis. Se ne dia lettura.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

« Primo comma: "Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all'articolo 2 *bis*, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari a un dodicesimo del trattamento economico fisso globale". Secondo e terzo comma identici ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Azzena-Melis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Si potrebbe, se il Consiglio è d'accordo, anzi che « due mesi » dire « sei mesi dopo l'assegnazione ». Ciò, soprattutto perchè l'assegnatario dell'appartamento, subito dopo la consegna deve sostenere spese rilevanti, ed una tale facilitazione tornerebbe opportuna, senza tuttavia apportare sostanziali modifiche.

AZZENA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, seguendo l'indirizzo fatto proprio dall'onorevole Muretti, potrei addirittura proporre che le trattenute sugli stipendi dei dipendenti della Regione, assegnatari di quegli appartamenti, decorrano dal giorno in cui i dipendenti stessi vengono collocati in pensione. Ma penso che occorra soprattutto il coraggio di assumere le proprie responsabilità, perchè se ciascun consigliere, credendo di favorire una categoria o un'altra, si mostra eccessivamente indulgente ad un certo punto questa benedetta Regione andrà veramente a farsi benedire.

Noi tutti abbiamo sostenuto la esigenza di agevolare i dipendenti della Regione, e io stesso stamane ho proposto di deliberare i provvedimenti che più li favoriscono; i quali non consistono tanto nel contributo di 50.000 lire per vano, ormai deciso, quanto piuttosto nel fatto che abbiamo, con la convenzione stipulata fra l'INA-Casa e la Amministrazione regionale, create le condizioni perchè possano ottenere una casa in concorso con tutti gli altri lavoratori,

siano essi dipendenti statali, parastatali o di enti privati.

Queste condizioni di favore oggi vi sono perchè abbiamo deciso l'anticipazione delle somme occorrenti per l'acquisto delle aree fabbricabili e di quelle necessarie per la costruzione degli stabili. Quando poi si tenga presente che il costo di un vano legale non supera le 150.000 lire e che tale somma si riduce a sole 100.000 lire, per effetto dell'emendamento Melis or ora approvato, si comprende agevolmente che non v'è dipendente della Regione, il quale oggi viva in appartamento in affitto, che possa, dopo la consegna del nuovo appartamento, sopportare oneri maggiori di quelli che presentemente sopporta. La trattenuta mensile sarà certamente inferiore al canone di locazione, perchè noi tutti sappiamo benissimo che la quota mensile di ammortamento degli appartamenti INA è sempre inferiore al fitto medio pagato ai proprietari privati.

Il pericolo di un aggravio per i dipendenti in realtà non sussiste: sono certo che essi già domani, e non fra un anno, vorrebbero poter occupare gli appartamenti dell'INA-Casa. Quando, prima di operare le trattenute, si lasciano trascorrere due mesi, si compenseranno certamente le eventuali spese di trasporto e di trasferimento che i dipendenti incontreranno. Spingersi oltre non mi pare opportuno: sono certo che i dipendenti della Regione, quali persone intelligenti, comprendono che a noi guardano tutti i lavoratori della Sardegna, bisognosi e desiderosi di una casa, e per i quali urge, in genere, la necessità di una migliore sistemazione familiare e sociale. Occorre perciò evitare che si costituiscano eccessivi privilegi.

PRESIDENTE. Ha domandato ancora di parlare l'onorevole Muretti. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, io mi permetto di insistere e di riproporre alla vostra attenzione la mia proposta, facendo rilevare innanzitutto che ciascuno ha il diritto di avere proprie opinioni, e che questo diritto non deve suscitare intolleranze, e neppure essere oggetto di facile ironia. Non rimprovererò, quindi, all'onorevole Az-

zena di aver voluto, concludendo il suo discorso, giustificare dinanzi all'opinione pubblica della Sardegna il diniego di così modesta facilitazione ai dipendenti della Regione con il pretesto che altrettanto non è possibile fare per tutti i lavoratori dell'Isola. E' giusto: abbia ognuno il coraggio delle proprie opinioni.

Per quanto attiene alla mia proposta, io ritengo che attendere sei anzichè due mesi prima di operare le trattenute sugli stipendi, non pregiudichi in modo alcuno il bilancio della Regione. Sono disposto, tuttavia, ad accettare che il periodo venga limitato a quattro mesi, quanti ne bastano, probabilmente, ai dipendenti per distribuire ragionevolmente nel tempo le spese di trasporto e di trasferimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Desidero formulare qualche rilievo su un altro punto dell'articolo. Il secondo comma termina come segue: «Le eventuali somme ancora residue saranno rimborsate con modalità da stabilire con l'emanando regolamento». (*Interruzioni*). Non intendevo discutere il contenuto della norma, ne comprendo l'opportunità; comprendo la necessità di un regolamento. E' la formulazione che suscita dubbie perplessità; io penso che ove non fosse corretta rischieremo di impedire che la legge divenga operativa, prima della approvazione e pubblicazione del regolamento. Questo, del resto, è accaduto per altre leggi. Propongo, quindi, una diversa formulazione, che potrebbe anche essere questa: "salva la determinazione delle modalità relative al rimborso delle somme ulteriormente dovute..." eccetera. E', questa, una formulazione che, pur ammettendo il principio di provvedere con regolamento al rimborso delle somme residue, non contiene un espresso riferimento al regolamento stesso.

MELIS (P.S.d'A.). Potremmo dire che il regolamento deve essere emanato entro il 31 dicembre 1956.

SERRA (D.C.). No, perchè in questo caso al-

meno fino al 31 dicembre del 1956, la convenzione non potrebbe essere stipulata.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

**CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici.** Pur concordando con le considerazioni dell'onorevole Muretti, debbo esprimere qualche perplessità, perchè la Giunta avverte l'esigenza di cominciare quanto prima a recuperare le somme anticipate. Il periodo di due mesi era stato fissato, quale giusto temperamento delle necessità dei dipendenti, che quando occupano una nuova casa sostengono notevoli spese, come bene ha rilevato il collega Muretti, con le esigenze di bilancio della Amministrazione. Ora, il periodo di due mesi non è certamente un "tabù" sul quale non si possa assolutamente discutere, ma la proposta di decidere per sei mesi, francamente non mi trova consenziente. Potremo, io penso, ragionevolmente concordare per tre mesi, prolungare di un mese il periodo fissato.

**MURETTI (P.N.M.).** Aderisco alla proposta dell'onorevole Assessore, ed aggiungo che la necessità di decidere per almeno tre mesi è dovuta anche al fatto che non si può escludere che, in esecuzione di determinati contratti di locazione, può accadere che per qualche mese un dipendente che abbia già occupato il nuovo appartamento sia tenuto a corrispondere il fitto dell'appartamento lasciato.

**AZZENA (D.C.).** Aderisco anche io alla proposta dell'onorevole Assessore.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione la modifica proposta dall'onorevole Assessore ai lavori pubblici. Chi la approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

Ha domandato ancora di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

**SERRA (D.C.).** Vorrei precisare la mia proposta. Il secondo comma dell'articolo 3 dovrebbe

essere così modificato: « In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione dovrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sulla indennità di licenziamento o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme ancora residue ». Verrebbero così soppresse le seguenti parole: « Le eventuali somme ancora residue saranno rimborsate con modalità da stabilire con l'emando regolamento ».

**PRESIDENTE.** Metto in votazione la proposta Serra. Chi la approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3. Chi la approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

E' stato presentato, a firma degli onorevoli Azzena e Melis, un emendamento che istituisce l'articolo 3 bis. Se ne dia lettura.

**FANCELLO, Segretario ff.:**

« Art. 3 bis — Per l'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge saranno osservate le disposizioni dell'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, numero 408 ».

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

**PULIGHEDDU (P.S.d'A.).** L'articolo 3 bis è stato proposto in sostituzione di altro emendamento dell'onorevole Serra. L'onorevole Serra aveva infatti presentato un emendamento, nel quale era stabilito che fossero esclusi dall'assegnazione degli appartamenti quei dipendenti che ne possedessero già uno in Cagliari. Si finì, poi, col richiamare l'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408 che stabilisce una serie di esclusioni per diverse categorie di impiegati: o perchè possiedono altro appartamento nella città di residenza, o perchè godono di determinati redditi. Ma, in sostanza, si volle richiamare solo l'articolo 4 della legge istitutiva dell'INACasa, perchè si pensava che, richiamando soltanto quell'articolo, non dovessero valere, per

la costruzione degli appartamenti, tutte le altre norme di carattere generale. Si pensava, per esempio, che il dipendente scapolo, il quale secondo la legge dell'INA-Casa ha diritto solo a due vani più accessori, potesse invece aspirare, secondo la convenzione e la presente legge, ad un appartamento di quattro vani più accessori; e cioè potesse, chi voleva essere previdente, ottenere un appartamento del quale utilmente servirsi anche quando avesse famiglia.

Il collega Filigheddu, il quale è particolarmente competente in materia, ci ha spiegato chiaramente la applicazione pratica di questa convenzione. Tutte le norme contenute nella legge istitutiva dell'INA-Casa dovranno essere rispettate; pertanto le dimensioni degli appartamenti dovranno essere quelle previste dall'INA-Casa e non si potrà derogare in nessun caso. Allora, se tutta la legislazione vigente in materia deve essere rispettata è perfettamente assurdo richiamare soltanto un articolo. Perché? In primo luogo perchè rischieremmo di far rinviare la legge, perchè non è escluso che al Governo centrale sorga il dubbio che si voglia appunto applicare la legge istitutiva dell'INA-Casa solo per quanto riguarda l'articolo 4 e la si voglia invece respingere per il resto. E questo rischio non vogliamo correre.

Propongo perciò che non venga approvato l'articolo 3 *bis*.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

**MELIS (P.S.d'A.).** Dichiaro di ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

**AZZENA (D.C.).** L'emendamento che io avevo originariamente preparato, in realtà, recitava testualmente: « Per la assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge saranno osservate le disposizioni relative alla gestione INA-Casa ». Stamane proprio l'amico Puligheddu suggeriva che si richiamasse soltanto l'articolo 4 di queste disposizioni.

Io sono, ora, dell'avviso che il richiamo del solo articolo 4 non sia opportuno; sostengo che

non è assurdo e inutile il richiamo dell'intera legge. Poichè si tratta di tutta una categoria di lavoratori che viene ammessa a beneficiare della assegnazione di alloggi, è giusto preoccuparsi che nell'assegnazione non vi siano disparità e differenze. E perchè queste non sorgano è necessario ed indispensabile che si richiami una precisa disposizione di legge. Conviene, quindi, riferirsi a tutte le disposizioni che regolano la costruzione e assegnazione degli appartamenti INA-Casa. Soltanto in questo modo eviteremo, domani, dubbi ed incertezze. Il fondo del problema è questo: l'INA-Casa finanzia normalmente le costruzioni di alloggi con i contributi versati dai lavoratori e con il rimborso delle quote addebitate agli assegnatari. Queste normali fonti di finanziamento non avrebbero certamente consentito la costruzione degli appartamenti destinati ai dipendenti della Regione se la Regione stessa non avesse offerto di anticipare le spese. Potrebbe quindi supporre legittima, da chi ne avesse interesse, una qualche modifica delle norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi. Mi pare, perciò, non assurdo, ma affatto opportuno il richiamo generale a quella legge.

Per questi motivi, io propongo che l'emendamento presentato, venga modificato come segue: « Per l'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge saranno osservate le disposizioni relative alla gestione INA-Casa ».

**MURETTI (P.N.M.).** Concordo con l'onorevole Azzena.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

**SERRA (D.C.).** Anche a me, in questo momento, sorge il dubbio avanzato dall'onorevole Puligheddu. Penso, cioè, che il richiamo alle disposizioni relative alla gestione INA-Casa per la sola assegnazione, possa intendersi come volontà di escludere l'osservanza di tutte le norme che non riguardano direttamente la assegnazione. Perciò il testo dell'emendamento non dovrebbe dire « per l'assegnazione » ma affermare un più vasto concetto...

AZZENA (D.C.). Potremmo dire « per la esecuzione della presente legge »...

MELIS (P.S.d'A.). Questa sarebbe la dizione migliore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Azzena-Melis nella seguente formulazione: « Articolo 3 *bis*. Per la esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni relative alla gestione INA-Casa ». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

#### Art. 4

Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio 1956 il capitolo 177 *bis*: «Spese per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato e spese per anticipazioni ai predetti per gli acconti per gli alloggi INA-Casa».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 136 la somma di lire 400.000.000.

Ad iniziare dal bilancio 1957 sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione delle entrate, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti regionali e dal personale comandato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Se non sbaglio, il capitolo 136 dal quale viene stornata la rilevante somma di 400 milioni è il capitolo che riguarda la costruzione di case minime. Ho definito rilevante la somma di 400 milioni non perchè tale essa sia per se stessa, e quindi non per dolermi nei confronti dei dipendenti della Regione - una somma maggiore sarebbe stata più opportuna - ma perchè rilevante mi pare rispetto alla provenienza. Non si dica che questo è il mio «pallino», il proposito ostinato che

mai mi abbandona, se ricordo ancora una volta che la mia proposta di legge per la costruzione di case minime, dopo una deliberazione della precedente Giunta che a tale effetto destinava due miliardi, è stata negletta e trascurata. Se mal non ricordo, nel bilancio dello scorso anno, era stato proposto dalla Giunta uno stanziamento di 700-750 e in ogni caso, non più di 900 milioni. Quest'anno la posta raggiunge i 900 milioni, ma la metà quasi della somma stanziata viene spesa per l'esecuzione di questa legge. Io mi domando che cosa mai, in questo esercizio, potrà farsi per le case minime delle quali aumenta sempre più la richiesta.

Il Consiglio, penso, dovrebbe almeno esprimere il voto che la Giunta si adoperi, in questo scorcio d'anno, a raccogliere tutte le possibili economie per destinarle al capitolo 136, la cui posta dovrebbe essere se non interamente, almeno in buona parte rinnovata.

Certamente, anche la legge che oggi si discute interessa l'edilizia, ma non prevede davvero la costruzione delle case necessarie per sfollare le grotte di Sant'Antioco, o le baracche e i ricoveri di fortuna che tuttora esistono e che ci proponevamo di eliminare. Occorre uno sforzo per sviluppare la costruzione delle case minime, perchè soltanto con un tal genere di edilizia si possono risolvere i problemi più urgenti, e superare le situazioni più disperate.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

#### Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di



parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case ».

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti . . . . .	34
maggioranza . . . . .	18
favorevoli . . . . .	28
contrari . . . . .	6

*(Il Consiglio approva).*

*(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Castaldi - Cerioni - Colia - Corona Loddo Claudia - Cosu - Covacivich - Del Rio - Deriu - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Ibba - Lay - Lonzu - Masia - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Pisano - Puligheddu - Sanna - Serra).*

**PRESIDENTE.** Il Consiglio riprenderà i suoi lavori martedì 23 corrente alle ore 17 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 20 e 30.*

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

---

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1956